

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
E-mail: progettispeciali@anci-calzature.com
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa
C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393
E-mail: ce@cimacpv.it - Internet: <http://www.cimacpv.it>

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana
del 11 Ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE 0162/9218/04

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

**Guanto di protezione a cinque dita
Articolo "RANGER ANTINCENDIO BOSCHIVO - cod. 14755"**

Fabbricante (vedi note):

TACCONI SPA

**Viale Lodi, 59
27100 Pavia PV
ITALIA**

Il DPI oggetto del presente attestato di Certificazione (DPI di terza Categoria) deve essere sottoposto, a scelta del fabbricante, ad uno dei sistemi di controllo periodici previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del D.L. 475 del 09.12.92

Vigevano, 11 Dicembre 2003

Il Responsabile Tecnico del Centro
Ing. Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Guanto di protezione contro rischi termici (calore e fuoco)
conforme alla norma EN 407 (94)

Guanto di protezione contro rischi meccanici con protezione specifica nella zona del palmo
conforme alla norma EN 388 (94)

Guanto di protezione per vigili del fuoco
conforme alla norma EN 659 (03)

Modello: guanto a cinque dita

Serie delle taglie: dalla 6 alla 11

Lavorazione: cucita





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e la direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002:

Norme applicabili:

- A - EN 420 (03) - Requisiti generali per i guanti.
- B - EN 407 (94) - Guanti di protezione contro rischi termici (calore e fuoco)
- C - EN 388 (03) - Guanti di protezione contro rischi meccanici.
- D - EN 659 (03) - Guanti di protezione per vigili del fuoco

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C. RP 20043247 del 19 LUGLIO 2004

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il guanto di protezione Articolo RANGER ANTINCENDIO BOSCHIVO – Cod. 14755 é conforme:

- ai requisiti della norma EN 420 (94) punti 4.1, 4.2, 4.4, 5 e 5.2;
- ai seguenti livelli di protezione calcolati in relazione alle prestazioni termiche;

Livelli di prestazione

5.1 Comportamento al fuoco	4
5.2 Calore per contatto	2
5.3 Calore convettivo	3
5.4 Calore radiante	1
5.5 Piccoli spruzzi di metallo fuso	X
5.6 Grandi proiezioni di metallo fuso	X

- ai seguenti livelli di protezione estratti dal prospetto 1 della norma EN 388 (94)

Livelli di protezione

6.1 Resistenza all'abrasione	3
6.2 Resistenza al taglio da lama	2
6.3 Resistenza allo strappo	4
6.4 Resistenza alla perforazione	3
5.2 Destrezza	3

- ai requisiti generali della norma EN 659 (03);
- al requisito opzionale di penetrazione dell'acqua 3.16 – livello di prestazione 4



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono marcate su un' etichetta all'interno del guanto:

- la sigla "CE"
- il codice dell'articolo: RANGER ANTINCENDIOBOSCHIVO - cod. 14755
- il marchio di fabbrica del fabbricante: TACCONI
- la misura della taglia
- il numero dell'organismo notificato: 0465
- i pittogrammi adeguati alla protezione fornita:

(categoria di pericolo o uso) rischi termici (calore e fuoco), protezione contro rischi meccanici e protezione per vigili del fuoco

- i livelli di prestazione descritti dalla norma EN 407 (94) - guanti di protezione contro rischi termici (calore e fuoco) calcolati in relazione alla prestazioni termiche:

Livello di prestazione

5.1 Comportamento al fuoco	4
5.2 Calore per contatto	2
5.3 Calore convettivo	3
5.4 Calore radiante	1
5.5 Piccoli spruzzi di metallo fuso	X
5.6 Grandi proiezioni di metallo fuso	X

- i livelli di protezione descritti nella norma EN 388 (94) - Guanti di protezione contro rischi rischi meccanici:

Livello di protezione

6.1 Resistenza all'abrasione	3
6.2 Resistenza al taglio da lama	2
6.3 Resistenza allo strappo	4
6.4 Resistenza alla perforazione	3
5.2 Destrezza	3

- il livello di prestazione opzionale descritto dalla norma EN 659 (03) - guanti di protezione per vigili del fuoco:

3.16 resistenza alla penetrazione d'acqua

Livello di prestazione

4



6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare il CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei modelli certificati rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta del CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione.

8087